




Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di VITERBO

PARTE PRIMA
DISCIPLINA DELL'ANTIRICICLAGGIO
NELLA PROFESSIONE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

Prof. MARIO CERCHIA

WEBINAR 05 LUGLIO 2021

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



1^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO



2 ^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO



3 ^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO



4 ^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO



5 ^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

D.Lgs 125 /2019
10/11/2019

REGOLE TECNICHE
appr. 16/01/2019
In vig. 01/01/2020

Direttiva
2018/843/CE
“5 ^ Direttiva
Antiriciclaggio”

NUOVO 231/2007
IL 10/11/2019

D.Lgs. 76/2020
14/ 09/ 2020
DECRETO SEMPLIFICAZIONI

IDENTIFICAZIONE
A MEZZO IDENTITA'
DIGITALE

INDIVIDUAZIONE DEL
TITOLARE EFFETTIVO
DAL REGISTRO DEI
TITOLARI EFFETTIVI

VALUTAZIONE E
GESTIONE DEL RISCHIO

ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA

FORMAZIONE E
CONSERVAZIONE
DEL FASCICOLO

SEGNALAZIONE UIF
OPERAZ. SOSPETTE

6 ^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO



Costituisce RICICLAGGIO

LA CONVERSIONE O IL TRASFERIMENTO DI BENI,

effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività
sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

Costituisce **RICICLAGGIO** :

L'OCCULTAMENTO O LA DISSIMULAZIONE

della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione,
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi,
effettuati essendo a conoscenza che tali beni
provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;

Costituisce **RICICLAGGIO:**

L'ACQUISTO, LA DETENZIONE O L'UTILIZZAZIONE DI BENI

essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, *che ta*

beni provengono da un'attività criminosa o da una

partecipazione a tale attività;

Costituisce RICICLAGGIO:

LA PARTECIPAZIONE:

- ad uno degli atti di cui alle azioni precedenti,
- l'associazione per commettere tale atto,
- il tentativo di perpetrarlo,
- il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo
- il fatto di agevolarne l'esecuzione»;

- 1° Step : Incontro interlocutorio con il cliente non scatta alcun obbligo;
- 2° Step : Affidamento dell'incarico: Mandato Professionale: Scattano gli obblighi di antiriciclaggio;
- 3° Step: Riscontri Soggettivi ed Oggettivi dell'indagine utilizzando gli indicatori di anomalia (anche Indicatori COVID19);

- **4° Step: Stima dell'indice di Rischio di Riciclaggio e Fdt. del Cliente;**
- **5° Step: Compilazione di una Check List di indagine;**
- **6° Step : Verifica delle dichiarazioni e dei dati forniti dal cliente;**
- **7° Step : Verifica Titolare Effettivo con ausilio del nuovo registro tenuto presso il Registro**

- **8° Step :** Flusso documentale dell'indagine ed apertura del Fascicolo Cliente;
- **9° Step :** Conservazione dei dati e dei documenti;
- 10° Step:** Controllo continuo dell'evoluzione dell'operazione per adeguamento dell'indagine al nuovo eventuale rischio connesso

- **11° Step: Autovalutazione del Rischio dello Studio Professionale;**
- **12° Step: - Eventuale Segnalazione SOS. all' UIF anche con 'ausilio dell'Organismo di Autoregolamentazione e dal 18/05/2017 C.N.D.C.E.C attraverso il Software AS-SOS < [https\\antiriciclaggio.it](https://antiriciclaggio.it)> ohome page www.commercialisti.it**
- **13° Step: Eventuale Comunicazione al MEF, tramite le Ragionerie Territoriali dello Stato, delle violazioni delle norme sul contante utilizzando l'applicativo SIAR (artt. 49, 50, 51);**

14° Step: Attività di formazione dei Collaboratori di studio e dei Dipendenti; in attuazione del Piano di Formazione Nazionale;

15° Step : Compilazione annuale del Questionario Antiriciclaggio.


1 – COMPORTAMENTI DA ASSUMERE CON IL SOGGETTO PROPONENTE

**IDENTIFICARE IL SOGGETTO
RICHIEDENTE, ANCHE A DISTANZA
E VERIFICARE
LE CREDENZIALI DOCUMENTALI DI
ACCREDITAMENTO**

**COMPARARE I
COMPORTAMENTI
NELLE VARIE FASI
DELL'INCONTRO E
PROGRAMMARE LE
AZIONI CONSEGUENTI
DA ATTUARE**

**MISURARE E VALUTARE LA
COERENZA
COMPORTAMENTALE DEL
SOGGETTO IN RAPPORTO
ALL'OPERAZIONE
RICHiesta**

**ATTIVARE
L'ADEGUATA VERIFICA
COMMISURADOLA ALLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO**



2 – COMPORTAMENTI DA ASSUMERE CON IL SOGGETTO PROPONENTE

**APRIRE UN FASCICOLO ANCHE IN
FORMATO ELETTRONICO DOVE
CONSERVARE
LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, A
CORREDO DELL'OPERAZIONE, E
QUELLA CREATA DALLA
PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO**

**NUMERARE E CODIFICARE IL
FASCICOLO ASSEGNANDO AD
ESSO UN NUMERO DI
PROTOCOLLO PROGRESSIVO
NEL TEMPO CON L'
ESTENSIONE DELL'ANNO
DELLA SUA FORMAZIONE**

**IL PROTOCOLLO VIENE
TENUTO DAL
RESPONSABILE, ED UNA
VOLTA ATTRIBUITO,
QUESTO IDENTIFICHERA'
IL SOGGETTO E LA
PRESTAZIONE SOTTO
OSSERVAZIONE IN TUTTE
LE FASI DELLE PROCEDURE**

**IL FASCICOLO E' CONSERVATO
IN AMBIENTE SICURO E
PROTETTO SECONDO IL PIANO
DI SICUREZZA DEI DATI
SENSIBILI E NEL RISPETTO
DELLE NORME SULLA PRIVACY**

3– COMPORTAMENTI DA ASSUMERE CON IL SOGGETTO PROPONENTE



4 – COMPORTAMENTI DA ASSUMERE CON IL SOGGETTO PROPONENTE

**ADATTARE LA SITUAZIONE
SOGGETTIVA DEL RICHIEDENTE
AGLI INDICATORI DI ANOMALIA
DI CUI AL DM 16/04/2010
aggiornato dall'UIF IL
30/12/2020 e agli SCHEMI DI
ANOMALIE del 10/11/2020**


**ALLEGARE LA CHECK-LIST
AL FASCICOLO
CODIFICATO DEL
SOGGETTO OSSERVATO
CHE SERVIRA' DA AUSILIO
AL RESPONSABILE PER IL
GIUDIZIO FINALE DI
SEGNALAZIONE**

**COMPILARE UNA
CHECK – LIST DI
INDICATORI COME
GUIDA ALL'INDAGINE
COMPLETA E CON LE
CONSIDERAZIONE DEL
COMPILATORE**

**IDENTIFICARE I
FATTORI DEL
RISCHIO**

**COMPARARE I
LIVELLI DI RISCHIO
RISCONTRATI ED
IDENTIFICARE LE
AZIONI
CONSEQUENTI**

**MISURARE LA
MINACCIA
COMBINANDO UNA
STIMA DELLE
PROBABILITA' CHE IL
RISCHIO SI REALIZZI E
LE SUE CONSEGUENZE**



Le nuove disposizioni ribadiscono , l'importanza del cosiddetto “risk-based approach”, ritenuto uno strumento fondamentale per consentire, attraverso il processo di valutazione, l'adozione di procedure e strumenti in grado di riconoscere e mitigare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.



Novità

Risk Based Approach

Infatti la **IV** e la **V** Direttiva Antiriciclaggio, recepita con il D.Lgs. 90/2017 e 125/2019 modificativi del D.Lgs. 231/2007, hanno accentuato l'attenzione sull'approccio basato sul rischio tant'è che il Capo IV, "Analisi e valutazione del rischio", del nuovo Decreto oggi costituito da ben 3 articoli: 14, 15 e 16.

Novità

Risk Based Approach

Art.14
Analisi nazionale del
rischio

Art. 15 Valutazione del
rischio dei soggetti
obbligati



REGOLA TECNICA N° 1

Art. 16 Procedure di
gestione e mitigazione
del rischio

Al pari degli intermediari finanziari, anche gli Studi di Commercialisti e di Esperti Contabili dovranno adottare nuove procedure, seguendo parametri oggettivi dimostrabili e ripetibili, per valutare e gestire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dotarsi di un sistema di *risk intelligence* quanto mai prioritario.

L'approccio basato sul rischio non riguarda solo gli intermediari finanziari, nè solamente i grandi Studi professionali.

Coinvolge tutti gli Studi, sia di piccole che di grandi dimensioni, sia che siano specializzati in determinati settori, sia che si occupino della sola tenuta della contabilità

È bene precisare, inoltre, che l'autovalutazione del rischio di Studio non sostituisce l'adeguata verifica basata sul rischio della propria clientela. E' una procedura, piuttosto, che si aggiunge e si affianca all'adeguata verifica



Risk Based Approach

**I soggetti obbligati sono tenuti a conservare traccia
delle valutazione del rischio , per consentire, anche
in occasione di controlli di vigilanza e verifiche
ispettive, la comprensione e la valutazione del
percorso conoscitivo effettuato per l'esatta adeguata
verifica**

REGOLA TECNICA N° 1

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

ART. 15 – D.LGS. 231/2007



I - IDENTIFICAZIONE RISCHIO INERENTE

II - ANALISI DELLA VULNERABILITA'

III - DETERMINAZIONE RISCHIO RESIDUO

IV - AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO



I – LIVELLO DI RISCHIO INERENTE
ATTRAVERSO I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO

- **TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA DELLO STUDIO**
- **AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITA'**
- **CANALI DISTRIBUTIVI**
- **PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI**



II - ANALISI DELLA VULNERABILITA' **ATTRAVERSO I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO**

- **FORMAZIONE**
- **ORGANIZZAZIONE ADEGUATA VERIFICA**
- **ORGANIZZAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE**
- **ORGANIZZAZIONE SOS e C.V. CONTANTE**



Vulnerabilità relativa non significativa (valore 1):

I soggetti obbligati evidenziano mediamente un quadro organizzativo positivo, connotato da carenze poco significative e una esposizione al rischio di riciclaggio trascurabile o media.



Vulnerabilità relativa poco significativa (valore 2):

I soggetti obbligati evidenziano mediamente un quadro organizzativo positivo, connotato da carenze poco significative e una esposizione ai rischi di riciclaggio media, o trascurabile

Vulnerabilità relativa abbastanza significativa (valore 3):

**I soggetti obbligati evidenziano mediamente un
quadro organizzativo connotato da carenze
abbastanza significative e una esposizione ai rischi di
riciclaggio rilevante.**



Vulnerabilità relativa molto significativa (valore 4):

I soggetti obbligati evidenziano un quadro organizzativo connotato da carenze molto significative cui si associa una esposizione ai rischi di riciclaggio rilevante o elevata.

III – DETERMINAZIONE RISCHIO RESIDUO

OTTENUTO ATTRAVERSO LA COMBINAZIONE

TRA

- IL VALORE MEDIO DEL RISCHIO INERENTE - CON INCIDENZA AL 40%
- ED
- IL VALORE MEDIO DELLA VULNERABILITA' - CON INCIDENZA AL 60%

Il livello di rischio residuo è determinato dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente ed il livello di vulnerabilità, con una maggiore incidenza del livello di vulnerabilità rispetto al livello di rischio inerente nella misura che segue

40 % Rischio Inerente

60 % Vulnerabilità

LIVELLO DI RISCHIO INERENTE	0,00	X	40%	=	0,00
LIVELLO DI VULNERABILITA'	0,00	X	60%	=	0,00
LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO PONDERATO				=	0,00



REGOLA TECNICA N° 1 - AUTOVALUTAZIONE RISCHIO - ART. 15 - 6 -

RISCHIO INERENTE 40%	Molto significativa	2,20	2,80	3,40	4
	Abbastanza significativa	1,80	2,40	3	3,60
	Poco significativa	1,40	2	2,60	3,20
	Non significativa	1	1,60	2,20	2,80
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
VULNERABILITA' 60%					

Una volta determinato il livello di Rischio Residuo,
l' art.16 del Decreto 231/2007,

richiede al professionista

**di attivare azioni per la Gestione e la Mitigazione del
Rischio Residuo**

Quanto più alto è il livello di rischio residuo tanto maggiore deve essere la frequenza degli interventi di verifica

Le azioni mitigatrici del rischio residuo sono determinate dal singolo professionista ovvero, ove se nominata, dalla funzione antiriciclaggio

Incaricato delle verifiche è invece il responsabile della funzione antiriciclaggio ovvero il revisore indipendente, se previsti in base ai parametri dimensionali ;

In mancanza di questi organismi, la verifica è a carico del singolo professionista.

La prima applicazione degli artt. 15 e 16 dovrà essere effettuata in base all'ultima analisi del rischio nazionale disponibile e aggiornata all'indomani della pubblicazione di quella nuova.

Successivamente, la valutazione del rischio dovrà essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere a relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

La documentazione relativa all'autovalutazione deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità di cui all'art 21, co. 2, lett. a), d.lgs. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione

I settori dove il professionista deve intervenire per gestire e mitigare il rischio, sono i seguenti :

<u>FORMAZIONE</u>	Collaboratori e Dipendenti
<u>ORGANIZZAZIONE</u>	Adeguate Verifica
<u>ORGANIZZAZIONE</u>	Conservazione
<u>ORGANIZZAZIONE</u>	SOS e Violazione del Contante

**REGOLA TECNICA N° 2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER
PER L'ADEGUATA VERIFICA
ART. 17 – D.LGS. 231/2007**



Affinché l'adeguata verifica possa essere svolta in coerenza con l'approccio basato sul rischio, è necessario che il professionista, giunga alla determinazione del profilo di rischio del cliente.

Il processo di profilatura della clientela in particolare, passa attraverso la valutazione di informazioni sia soggettive, ovvero relative al cliente, sia oggettive, ovvero relative al rapporto professionale continuativo od occasionale.



I - VALORIZZAZIONE RISCHIO INERENTE

II - VALORIZZAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

III - DETERMINAZIONE RISCHIO EFFETTIVO

IV – ATTIVAZIONE ADEGUATA VERIFICA



VALORIZZAZIONE RISCHIO INERENTE - 1

Per **rischio inerente** si intende il
rischio proprio delle attività svolte
dal professionista, considerate per categorie omogenee,
in termini oggettivi ed astratti

VALORIZZAZIONE RISCHIO INERENTE - 2

Mappatura e classificazione delle prestazioni professionali, effettuate dal CNDCEC **in termini oggettivi ed astratti** ed elencate in due distinte tabelle :

TABELLA 1

LE ATTIVITA' IL CUI RISCHIO INERENTE E' RISULTATO, TEORICAMENTE, NON SIGNIFICATIVO

TABELLA 2

LE ALTRE ATTIVITÀ CON RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO, ABBASTANZA SIGNIFICATIVO E MOLTO SIGNIFICATIVO

VALORIZZAZIONE RISCHIO SPECIFICO - 1

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/07):

Per "**rischio specifico**" si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista a favore del cliente richiedente una prestazione professionale, considerato **in termini concreti e reali.**

2

A - VALORIZZAZIONE RISCHIO SPECIFICO RISPETTO AL CLIENTE

- **Natura giuridica**
- **Prevalente attività svolta**
- **Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico**
- **Area geografica di residenza del cliente**



3

B - VALORIZZAZIONE RISCHIO SPECIFICO RISPETTO ALLA PRESTAZIONE

- **Tipologia**
- **Modalità di svolgimento**
- **Ammontare dell'operazione**
- **Frequenza e volume delle operazioni**
- **Durata della prestazione professionale**
- **Ragionevolezza**
- **Area geografica di destinazione**

4

CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO**A – LIVELLO MEDIO DI RISCHIO SPECIFICO - RISPETTO AL CLIENTE - CALCOLATO**

+

**B – LIVELLO MEDIO DI RISCHIO SPECIFICO - RISPETTO ALLA PRESTAZIONE -
CALCOLATO**

=

RISCHIO SPECIFICO

5

Il livello di rischio effettivo è determinato dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente ed il livello di rischio specifico, con una maggiore incidenza del livello di rischio specifico rispetto al livello di rischio inerente nella misura che segue

30% Rischio Inerente
70% Rischio Specifico

LIVELLO DI RISCHIO INERENTE	0,00	X	30%	=	0,00
LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO	0,00	X	70%	=	0,00
LIVELLO DI RISCHIO EFFETTIVO PONDERATO				=	0,00



6

RISCHIO INERENTE 30%	Molto significativa	1,90	2,60	3,30	4
	Abbastanza significativa	1,60	2,30	3	3,70
	Poco significativa	1,30	2	2,70	3,40
	Non significativa	1	1,70	2,40	3,10
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
RISCHIO SPECIFICO 70%					

Misure di adeguata verifica

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
1 - non significativo (fuori dai casi di cui alla Tabella 1)	Semplificate
2 - poco significativo	Semplificate
3 - abbastanza significativo	Ordinarie
4 - molto significativo Rafforzate	Rafforzate



Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di VITERBO

PARTE SECONDA

“ANTIRICICLAGGIO” CAUTELE E COMPORTAMENTI DEL GESTORE
NELLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO E DEI PROFESSIONISTI NEGLI
INCARICHI GIUDIZIARI

Prof. MARIO CERCHIA

WEBINAR 05 LUGLIO 2021

NATURA GIURIDICA DELL'OCC

L'art. 2, co. 1, lettera d), del D.M. 202/2014' definisce
l'Organismo come "Articolazione interna di uno degli
Enti pubblici individuati dalla Legge e dal regolamento
..... la cui attività è destinata all'erogazione del
servizio di gestione della Crisi da
Sovraindebitamento".

NATURA GIURIDICA DELL'OCC

L'art. 15 della legge n. 3/2012 , per il ruolo dallo stesso assunto nei confronti del debitore, dei creditori e dei terzi , **sottolinea la natura esclusivamente pubblicistica** e le indispensabili **condizioni di indipendenza e professionalità dell'OCC.**

NATURA GIURIDICA DELL'OCC

Questa premessa relativa alla natura giuridica e alle funzioni dell' OCC risulta indispensabile al fine di individuare gli eventuali profili rilevanti ai fini dell'antiriciclaggio

NATURA GIURIDICA DELL'OCC

Primo Profilo:

**il d.lgs. 231/2007 non contempla gli OCC
tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, e ad oggi
la normativa non è mai stata modificata in tal senso**

Secondo Profilo :

Deve essere piuttosto l'attività svolta
dai professionisti iscritti nell'elenco dei "gestori della
crisi" a far scattare l'obbligo al rispetto del D.Lgs
231/2007

OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO DELL'OCC

L'insorgere degli obblighi antiriciclaggio, a carico dei professionisti, è subordinato, al conferimento di un incarico da parte del soggetto "cliente" nei confronti del quale è resa la prestazione professionale

OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO DELL'OCC

Nei caso di specie, tuttavia, l'incarico al professionista iscritto all'albo dei Gestori è conferito dal Referente individuato dall'OCC e non dal debitore che intende accedere alla procedura

OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO DELL'OCC

Per tale motivo

nessun obbligo di adeguata verifica graverebbe sui
professionisti incaricati.

L'art. 23 del d.lgs. 231/2007 stabilisce infatti al terzo comma che "l'identificazione e l'adeguata verifica non sono richieste
se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione".

OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO DELL'OCC

Considerazioni distinte

devono essere formulate per quanto concerne

l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alla UIF

OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO DELL'OCC

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alla UIF
grava sui destinatari della normativa ogni qualvolta
" sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo"

OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO DELL'OCC

Il sospetto è desunto dagli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti "nell'ambito dell'attività svolta" ovvero "a seguito del conferimento di un incarico".

OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO DELL'OCC

Si ritiene, pertanto, che i "gestori della crisi" non possano ritenersi esonerati dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, chiarendo che detto obbligo grava in capo a ciascun professionista iscritto all'albo, e non può essere assolto dall'OCC. In quanto l'obbligo è personale e non dell'ente


OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO DELL'OCC

È evidente che, laddove il professionista intenda procedere con la segnalazione, troverà applicazione anche nel caso di specie l'art. 17, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2007

OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO DELL'OCC

Dove viene ribadito che quando il professionista ha il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile“, deve fare la
Segnalazione all'UIF

FLUSSO DELLA SEGNALAZIONE



OBBLIGO ANTIRICICLAGGIO DELL'OCC

**Stesso comportamento è posto ai Professionisti Gestori- “
sugli obblighi di Comunicazione al MEF delle violazioni all'uso
del contante (art. 51 d.lgs. 231/2007) - che in relazione ai
loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e
attività” abbiano notizia di infrazioni all'art. 49 del Decreto,
che disciplina le modalità di utilizzo del denaro contante e dei
titoli al portatore.**

PERCORSO DELLA COMUNICAZIONE AL MEF art. 51



TITOLARE EFFETTIVO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Da escludere invece che i gestori della crisi da sovraindebitamento, nella qualità di ausiliari di giustizia non sono mai i titolari effettivi del rapporto, in quanto non sono né i clienti e neppure i loro esecutori, nei confronti dei quali si applicherebbe la normativa antiriciclaggio.

TITOLARE EFFETTIVO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Infatti per esecutore si intende “ *il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente*”.

TITOLARE EFFETTIVO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

È evidente che i gestori ed i referenti, assimilabili agli ausiliari di giustizia, non hanno ricevuto il loro incarico da un cliente ma dall'OCC tramite il suo Referente o dal Giudice quindi, dall'Ordine o dal Presidente del Tribunale che, se si vuole, sono i titolari effettivi del rapporto

TITOLARE EFFETTIVO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale, nell'ambito del sistema previsto dal nuovo codice della crisi di impresa, **il curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura**; la figura del titolare effettivo **va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all'art. 20 del Decreto**

A conferma di ciò, si veda la comunicazione del tribunale di Bergamo del 17 novembre 2020 in cui si afferma che nelle procedure concorsuali il titolare effettivo deve individuarsi nel fallito.

TITOLARE EFFETTIVO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

In caso di operazioni di vendita nell'ambito delle **esecuzioni immobiliari (art. 591-bisc.p.c)** si ritiene che **il titolare effettivo debba essere** individuato nel **debitore esecutato o tutt'al più nel giudice delegato (e per esso il Presidente del Tribunale)**
conferma di ciò, si veda la comunicazione del tribunale di Bergamo del 17 novembre 2020 in cui si afferma che nelle procedure esecutive il titolare effettivo deve individuarsi nel **debitore esecutato.**

TITOLARE EFFETTIVO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

In tal senso, in data 9 luglio 2020 con una comunicazione congiunta, [CNF, CNN e CNDCEC](#) hanno chiesto a Banca d'Italia, ABI e a gli istituti bancari che [nelle procedure esecutive immobiliari cessi la prassi di indicare il professionista delegato quale titolare effettivo dell'operazione](#)

TITOLARE EFFETTIVO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Purtuttavia, nei casi in cui il soggetto obbligato sia tenuto ad una prestazione nei confronti della procedura, si ritiene che la sua nomina rivesta, in ultima analisi, natura e derivazione giudiziale Cosa diversa è la posizione dell'advisor che resta totalmente obbligato al rispetto del D.Lgs 231/2007

Prestazioni Giurisdizionali

Regole di condotta sostitutive della adeguata verifica Antiriciclaggio

**Incarico di curatore,
Commissario giudiziale e
Commissario liquidatore
nelle procedure
concorsuali, giudiziarie e
amministrative**



**Il professionista
incaricato acquisisce
e conserva una copia
della nomina da parte
dell'autorità
giudiziaria**

Prestazioni Giurisdizionali

Regole di condotta sostitutive della adeguata verifica Antiriciclaggio

**Liquidatore di società
nominato dal tribunale
(ex artt. 2487 e 2487-bis
c.c.)**



**Il professionista
incaricato acquisisce
e conserva una copia
della nomina da parte
dell'autorità
giudiziaria**

Prestazioni Giurisdizionali

Regole di condotta sostitutive della adeguata verifica Antiriciclaggio

**Attività degli
amministratori giudiziari
ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio
2010, n. 14**



**Il professionista
incaricato acquisisce
e conserva una copia
della nomina da parte
dell'autorità
giudiziaria**

Prestazioni Giurisdizionali

Regole di condotta sostitutive della adeguata verifica Antiriciclaggio

**Commissario giudiziale
nelle amministrazioni
straordinarie**



**Il professionista
incaricato acquisisce
e conserva una copia
della nomina da parte
dell'autorità
giudiziaria**

Prestazioni Giurisdizionali

Regole di condotta sostitutive della adeguata verifica Antiriciclaggio

Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)



Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

Prestazioni Giurisdizionali

Regole di condotta sostitutive della adeguata verifica Antiriciclaggio

**Amministratore giudiziario
(ex art. 2409 c.c.)**



**Il professionista
incaricato acquisisce
e conserva una copia
della nomina da parte
dell'autorità
giudiziaria**

Prestazioni Giurisdizionali

Regole di condotta sostitutive della adeguata verifica Antiriciclaggio

**Operazioni di vendita di
beni mobili registrati e
immobili nonché
formazione del progetto
di distribuzione, ex art.
2, co. 3, lett. e), l.
14.05.2005, n. 80**



**Il professionista
incaricato acquisisce
e conserva una copia
della nomina da parte
dell'autorità
giudiziaria**

Prestazioni Giurisdizionali

Regole di condotta sostitutive della adeguata verifica Antiriciclaggio

**Incarico di custode
giudiziale di beni ed
aziende (art. 560, art.
676 c.p.c.)**



**Il professionista
incaricato acquisisce
e conserva una copia
della nomina da parte
dell'autorità
giudiziaria**

Prestazioni Giurisdizionali

Regole di condotta sostitutive della adeguata verifica Antiriciclaggio

**Redazione di stime,
giurate e non, su
incarico dell'autorità
giudiziale (art. 193
c.p.c.)**



**Il professionista
incaricato acquisisce
e conserva una copia
della nomina da parte
dell'autorità
giudiziaria**

Prestazioni Giurisdizionali

Regole di condotta sostitutive della adeguata verifica Antiriciclaggio

**Componente Organismo di
Composizione della Crisi**



**Il professionista
incaricato acquisisce
e conserva una copia
della nomina da parte
dell'autorità di
riferimento**



Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di VITERBO

Grazie per l'attenzione

Prof. MARIO CERCHIA

WEBINAR 05 LUGLIO 2021